



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 79 Del 07-07-14

Oggetto:	ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004: UTILIZZAZIONE PRESSO QUESTO ENTE DEL RAG. DERIU FRANCESCO DIPENDENTE DEL COMUNE DI ITTIRI
-----------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di luglio alle ore 08:00, nella sede dell'Ente, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

MELONI QUIRICO	SINDACO	P
PIRAS GIOVANNI (1951)	VICE SINDACO	P
SOGOS GIOVANNI	ASSESSORE	P
PIRAS GIOVANNI (1980)	ASSESSORE	A
PIRAS MARIA CRISTINA	ASSESSORE	A

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Signor MELONI QUIRICO in qualità di SINDACO con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE CARTA GIANCARLO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il servizio tributi del Comune è caratterizzato da molteplici procedimenti complessi, finalizzati al rispetto delle disposizioni di legge in materia ed a garantire la concreta acquisizione di significative risorse di bilancio;

Considerato che l'istruttore contabile di categoria C, dipendente a tempo pieno e indeterminato ha cessato il servizio presso il Comune di Villanova Monteleone con decorrenza 30.09.2012 per mobilità presso altro ente;

Considerato che, stante la consistenza dell'attività da svolgere, della specializzazione e della necessità di un aggiornamento costante, non è possibile con le attuali risorse umane a disposizione nell'area finanziaria, cui fa capo il servizio tributi, garantire gli standard qualitativi e quantitativi ed un efficace servizio;

Atteso che in questi mesi sono state valutate diverse soluzioni per far fronte alle esigenze manifestate nell'ufficio tributi, tra cui:

- a) l'ipotesi della gestione in forma associata con altri enti;
- b) l'acquisizione di una nuova risorsa mediante procedura di mobilità volontaria;
- c) l'ipotesi di avvalersi del personale di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. n. 311/2004;

Dato atto che l'Ufficio del personale ha pubblicato per 3 volte il bando di mobilità, sempre con esito negativo (nessuna domanda presentata);

Dato atto che con riferimento all'ipotesi di cui al punto a) non sono ancora maturate le condizioni e la disponibilità degli altri enti aderenti all'Unione dei Comuni del Villanova per la gestione in forma associata del servizio tributi;

Valutato che, comunque, si dovrà procedere ad una nuova pubblicazione del bando e, nelle more dell'acquisizione di una nuova risorsa umana mediante la citata procedura di mobilità, si renderà necessario, al fine di migliorare lo svolgimento del servizio tributi, adottare ulteriori soluzioni, tra cui la convenzione con altri comuni;

Richiamato a tal fine, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, ai sensi del quale *i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;*

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la *ratio* della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e, quindi, a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

Evidenziato che lo strumento previsto dal legislatore con l'articolo 1 comma 557 della l. n. 311/2004 costituisce deroga al principio di esclusività e non cumulabilità di impieghi sancito dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *.. gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali?*;

Rilevato che l'incarico ex art. 1 comma 557 della l. n. 311/2004 è stato oggetto di diversi pareri delle sezioni regionali della corte dei conti, soprattutto ai fini delle eventuali limitazioni all'utilizzo di tale forma contrattuale rispetto ai vincoli in materia di personale;

Preso atto che secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente al quesito se per il personale di cui un ente si avvale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, debba computarsi o meno nel tetto di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, si ritiene di poter escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 28, in primis perché non comporta l'ingresso di nuovo personale, soprattutto di tipo precario (cfr. Corte dei Conti Veneto del. 955/2012 PAR, 815/2012 PAR, Corte dei Conti Piemonte 223/2012 PAR), fermo restando il concorso alla spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della l. n. 296/2006;

Dato atto che anche secondo recente e consolidato orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:

- a) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente e non integra, quindi, l'ipotesi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
- b) In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un

nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: "l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale" (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

- c) la spesa che deriva dall'utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore nella spesa di personale;

Visto il parere UPPA n. 34 del 23.05.2008 del Dipartimento della funzione pubblica, inerente la perdurante applicabilità del citato art. 1 comma 557, nella quale si evidenzia come *la disposizione in esame ha una formulazione generica. Infatti non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzano il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti;*

Considerato, a tal fine, che il rapporto di lavoro instaurato ai sensi del citato art. 1 comma 557, tenuto conto dei vincoli organizzativi stabiliti dall'ente che riceverà la prestazione, può configurarsi nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (anche se la Corte Conti ritiene non necessaria la stipula di ulteriore contratto di lavoro), con la conseguenza che la retribuzione erogabile dovrà essere rapportata alla paga oraria della categoria di inquadramento del dipendente nell'Ente principale;

Rilevato che rispetto alle disposizioni in materia di spesa di personale dettate ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006, applicabile per l'anno in corso, quale ente soggetto al patto di Stabilità (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228), la spesa di cui al presente atto non fa prevedere un aumento della spesa di personale 2014 rispetto a quella prevista e approvata con l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

Considerato che, nelle more dell'ingresso di altro dipendente tramite mobilità, al fine di migliorare lo svolgimento del servizio tributi, si è ritenuto opportuno richiedere al Comune di Ittiri, con nota prot. n. 4134 del 27.06.2014 e con il consenso del Rag. Francesco Deriu, l'assegnazione dello stesso per 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori del proprio orario di lavoro per un periodo di mesi sei, mediante convenzione che ne disciplini l'utilizzo, secondo il dettato contrattuale di cui sopra;

Vista la nota di riscontro protocollo n. 7180 del 30.06.2014, con la quale il Comune di Ittiri ha concesso al proprio dipendente Rag. Francesco Deriu, l'autorizzazione ex art. 53 del D.lgs.165/2001 e ss.mm.ii;

Valutata la proposta della responsabile del servizio finanziario dell'ente, tenuto conto dell'assenso dell'interessato e del Comune di Ittiri, di stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. n. 311/2004 con il rag. Francesco Deriu, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Ittiri;

Visto l'allegato schema di contratto per l'utilizzo di attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno proveniente dal Comune di Ittiri;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto si intende disciplinare la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria

prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione n. 78/2014 è stato apposto il visto di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo Stato, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento comunale dei controlli interni;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

delibera

di avvalersi, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e dell'art. 53 del D.lgs 165/2001, della prestazione del Sig. Deriu Francesco, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Ittiri, per l'espletamento dell'attività lavorativa all'interno dell'Ufficio Tributi di questo Comune.

di dare atto che l'incarico di cui sopra dovrà essere prestato nel limite massimo di 12 ore settimanali, da svolgeri al di fuori del proprio orario d'obbligo (36 ore) e per un massimo di mesi sei.

di approvare lo schema di convenzione allegato disciplinante gli aspetti del rapporto di che trattasi;

di demandare ai Responsabili del Servizio gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle organizzazioni sindacali;

di dare altresì atto che la spesa di cui sopra sarà imputata agli interventi 1.01.03.01, 1.01.03.01 e 1.01.03.07 dei rispettivi capitoli 310/12; 310/42;370/14 del Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2014.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

delibera, inoltre,

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
PICCARDI GIOVANNA

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli interni

Il Segretario Comunale
CARTA GIANCARLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
MELONI QUIRICO

L'Assessore Anziano
PIRAS GIOVANNI (1951)

Il Segretario Comunale
CARTA GIANCARLO

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Verrà trasmessa in data odierna ai gruppi Consiliari.

VILLANOVA MONTELEONE, Li 09 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giancarlo Carta

Comune di (Prov.)

**UTILIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DI DIPENDENTE A TEMPO PIENO DI ALTRO COMUNE
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO**

L'anno duemila....., il giorno, del mese di, nella Residenza del Comune intestato.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

il Comune intestato, codice fiscale rappresentato dal/dalla

Sig./ra,

nato/a a, il

il/la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di:

.....
in relazione al disposto dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Regioni ed Enti locali sottoscritto in data 6 luglio 1995,

E

il/la Signor/a

nato/a a

il domiciliato/a a, via

n., codice fiscale ed elettivamente, a tutti gli effetti, presso la Segreteria del Comune intestato.

PREMESSO

1° che nel testo del presente contratto:

a) il Comune di è riportato con la sola espressione "Comune";

b) il/la sig., nato/a il, a è riportato/a con la espressione «Prestatore/trice di lavoro»;

2° che, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al Sig. dipendente a tempo indeterminato pieno del Comune di, è stato affidato, con determinazione n., in data, l'incarico di eseguire prestazioni lavorative, al di fuori del normale orario d'ufficio.

SI CONVIENE

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- 2) Con il presente contratto il Comune conferisce al suddetto lavoratore, che accetta l'incarico di eseguire prestazioni lavorative, alle seguenti condizioni:

2.a) L'incarico viene espletato, al di fuori del normale orario d'ufficio cui il dipendente è assoggettato nell'ente di appartenenza, per complessivo n. 12 ore settimanali, così articolate:

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....;


Per quanto non previsto dal presente contratto e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo, trovano applicazione le norme generali sul pubblico impiego e, in quanto applicabili, le norme di cui allo statuto dei lavoratori approvato con la legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto

Il/La prestatore/trice di lavoro

.....



Il rappresentante dell'ente

.....